

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio, del 18 settembre 2000, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 2820/98, nonché abrogazione del regolamento (CE) n. 1763/1999 e del regolamento (CE) n. 6/2000** 1
- Regolamento (CE) n. 2008/2000 della Commissione del 22 settembre 2000 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 10
- ★ **Decisione n. 2009/2000/CECA della Commissione, del 22 settembre 2000, recante rettifica della decisione n. 283/2000/CECA che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, non placcati né rivestiti, arrotolati, semplicemente laminati a caldo, originari della Bulgaria, dell'India, del Sudafrica, di Taiwan e della Repubblica federale di Jugoslavia, accetta gli impegni offerti da alcuni produttori esportatori e chiude il procedimento relativo alle importazioni originarie dell'Iran** 12

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

2000/571/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, dell'8 settembre 2000, che fissa le modalità dei controlli veterinari di prodotti provenienti da paesi terzi destinati ad essere introdotti in zone franche, depositi franchi, depositi doganali o presso operatori che riforniscono mezzi di trasporto marittimo transfrontalieri⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2000) 2532]** 14

1

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

2000/572/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, dell'8 settembre 2000, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'importazione da paesi terzi di carni macinate e preparazioni di carni e che abroga la decisione 97/29/CE ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2000) 2533]** 19

2000/573/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, dell'11 settembre 2000, che respinge la richiesta presentata dalle Isole Turks e Caicos di deroga alla definizione della nozione di «prodotti originari» per quanto riguarda il riso di cui al codice NC 1006 30 [notificata con il numero C(2000) 2652]** 25

2000/574/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 14 settembre 2000, che stabilisce misure di protezione per quanto riguarda l'anemia infettiva del salmone nei salmonidi delle isole Faerøer ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2000) 2688]** 26

2000/575/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 20 settembre 2000, che chiude il procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di taluni tessuti di fibre di vetro originari di Taiwan ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2000) 2699]** 27

Rettifiche

- Rettifica del regolamento (CE) n. 2002/2000 della Commissione, del 21 settembre 2000, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (GU L 238 del 22.9.2000) 28

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 2007/2000 DEL CONSIGLIO
del 18 settembre 2000**

recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 2820/98, nonché abrogazione del regolamento (CE) n. 1763/1999 e del regolamento (CE) n. 6/2000

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 ha concluso che gli accordi di stabilizzazione e di associazione con i paesi dei Balcani Occidentali dovrebbero essere preceduti da una liberalizzazione asimmetrica del commercio.
- (2) Nelle sue conclusioni del 24 gennaio e del 14 febbraio 2000, il Consiglio ha inoltre invitato la Commissione a vagliare la possibilità di agevolare gli scambi commerciali con la Repubblica di Montenegro all'interno della Repubblica federale di Iugoslavia.
- (3) Il regolamento (CE) n. 6/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina e di Croazia e alle importazioni di vini originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Repubblica di Slovenia ⁽¹⁾, offre l'esenzione dai dazi doganali per taluni prodotti industriali entro i limiti di massimali tariffari e applica concessioni limitate per i prodotti agricoli, per lo più sotto forma di esenzioni dai dazi entro i limiti di contingenti tariffari. Il regolamento (CE) n. 1763/1999 del Consiglio, del 29 luglio 1999, sul regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari dell'Albania, prevede un regime analogo che contiene le stesse restrizioni e modifica il regolamento (CE) n. 2820/98 relativo all'applicazione di uno schema pluriennale di preferenze

tariffarie generalizzate per il periodo 1° luglio 1999-31 dicembre 2001 ⁽²⁾.

- (4) Il volume delle importazioni dai paesi dei Balcani Occidentali è inferiore allo 0,6 % delle importazioni totali della Comunità. Un'ulteriore apertura del mercato dovrebbe contribuire alla stabilizzazione politica ed economica della regione senza ripercussioni negative per la Comunità.
- (5) È pertanto opportuno migliorare ulteriormente le preferenze commerciali autonome della Comunità abolendo tutti i massimali tariffari residui per i prodotti industriali e migliorando ulteriormente l'accesso al mercato comunitario dei prodotti agricoli e della pesca, compresi i prodotti trasformati.
- (6) Le misure in questione sono proposte nell'ambito del processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea in considerazione della situazione specifica dei Balcani Occidentali. Esse non costituiranno in alcun caso un precedente per la politica commerciale della Comunità nei confronti di altri paesi terzi.
- (7) In conformità del processo di stabilizzazione e di associazione dell'UE, basato sulla precedente impostazione regionale e sulle conclusioni del Consiglio del 29 aprile 1997, lo sviluppo delle relazioni bilaterali tra l'UE e i paesi dei Balcani Occidentali è soggetto a determinate condizioni. La concessione delle preferenze commerciali autonome è subordinata al rispetto dei principi fondamentali della democrazia e dei diritti umani, nonché alla disponibilità dei paesi interessati allo sviluppo delle loro relazioni economiche. La concessione di preferenze commerciali autonome migliorate a favore dei paesi che partecipano al processo di stabilizzazione e di associazione dell'UE dovrebbe essere subordinata alla loro disponibilità ad avviare riforme economiche efficaci e una cooperazione regionale, specie attraverso la creazione di zone di libero scambio in conformità delle pertinenti norme GATT/OMC. Inoltre, l'ammissione al beneficio delle preferenze generalizzate è subordinata all'impegno dei beneficiari a favore di una cooperazione amministrativa efficace con la Comunità ai fini della prevenzione di qualsiasi rischio di frode.

⁽¹⁾ GU L 2 del 5.1.2000, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 211 dell'11.8.1999, pag. 1.

- (8) Le preferenze commerciali possono essere concesse unicamente ai paesi e ai territori che possiedono un'amministrazione doganale autonoma.
- (9) L'Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e il Kosovo, quest'ultimo quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza dell'ONU del 10 giugno 1999, e sottoposto all'amministrazione civile internazionale della missione delle Nazioni Unite in Kosovo (UNMIK), soddisfano le suddette condizioni. Per evitare discriminazioni nella regione, sarebbe pertanto opportuno concedere a tutti questi paesi preferenze commerciali analoghe.
- (10) La Repubblica di Montenegro, che fa parte della Repubblica federale di Jugoslavia, non dispone di un'amministrazione doganale autonoma. Non è possibile, pertanto, concederle le stesse preferenze commerciali. È possibile tuttavia concedere preferenze commerciali limitate per taluni prodotti industriali montenegrini non fabbricati in altre parti della Repubblica federale di Jugoslavia, fatto salvo il principio dell'esclusione della Repubblica federale di Jugoslavia dalle preferenze commerciali nel loro insieme e nel pieno rispetto del regolamento (CE) n. 1294/1999 del Consiglio, del 15 giugno 1999, relativo al congelamento dei capitali e al divieto degli investimenti in relazione alla Repubblica federale di Jugoslavia e che abroga i regolamenti (CE) n. 1295/98 e (CE) n. 1607/98 ⁽¹⁾.
- (11) L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia è già legata alla Comunità da un accordo di cooperazione contenente preferenze commerciali. Inoltre, la Comunità e i suoi Stati membri hanno avviato negoziati per un accordo di stabilizzazione e di associazione con detto paese, cui deve pertanto essere concesso, nel quadro del presente regolamento, l'equivalente di preferenze commerciali autonome migliorate su base separata, fatta eccezione per le concessioni riguardanti il vino.
- (12) Il regolamento proposto dovrebbe mantenere le concessioni previste per il vino dal regolamento (CE) n. 6/2000, che si applicano allo stesso modo alla Slovenia e all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, in attesa della conclusione di accordi specifici sul vino con questi paesi. Poiché le concessioni in questione continuano a consistere in un contingente tariffario globale, è opportuno che queste disposizioni siano previste in un unico regolamento.
- (13) Di conseguenza, è opportuno concedere le preferenze commerciali autonome migliorate all'Albania, alla Bosnia-Erzegovina e alla Croazia includendo anche il Kosovo e concedere preferenze commerciali limitate e specifiche per taluni prodotti industriali originari della Repubblica federale di Jugoslavia.
- (14) Ai certificati di origine e alle procedure di cooperazione amministrativa dovrebbero applicarsi le relative disposizioni del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽²⁾.
- (15) A fini di razionalizzazione e di semplificazione, è opportuno autorizzare la Commissione ad apportare, previa consultazione del comitato del codice doganale e fatte salve le procedure specifiche di cui al presente regolamento, tutte le modifiche e tutti gli adeguamenti tecnici necessari per l'applicazione dello stesso.
- (16) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽³⁾.
- (17) L'introduzione delle misure proposte per i prodotti dell'agricoltura e della pesca originari dell'Albania, della Bosnia-Erzegovina e della Croazia renderà superflua l'inclusione di queste Repubbliche nel sistema comunitario di preferenze tariffarie generalizzate. È pertanto opportuno depennare queste Repubbliche dall'elenco dei beneficiari di cui al regolamento (CE) n. 2820/98 del Consiglio, del 21 dicembre 1998, relativo all'applicazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1° luglio 1999-31 dicembre 2001 ⁽⁴⁾.
- (18) Un unico nuovo regolamento contenente tutte le preferenze commerciali autonome renderebbe più trasparente il regime commerciale applicato dalla Comunità ai paesi e ai territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'UE. I regolamenti (CE) n. 6/2000 e (CE) n. 1763/1999 dovrebbero pertanto essere abrogati.
- (19) Detti regimi di importazione dovrebbero essere rinnovati alle condizioni stabilite dal Consiglio e in funzione dell'esperienza acquisita a seguito della loro concessione ai sensi del presente regolamento. È pertanto opportuno limitare la durata del regime al 31 dicembre 2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Regimi preferenziali

1. Fatte salve le disposizioni specifiche degli articoli 3 e 4, i prodotti originari delle Repubbliche di Albania, Bosnia-Erzegovina e Croazia, nonché del Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza dell'ONU del 10 giugno 1999 (in prosieguo Kosovo), diversi da quelli di cui alle voci 0102, 0201, 0202 e 1604 della nomenclatura combinata, sono ammessi all'importazione nella Comunità senza restrizioni quantitative né misure di effetto equivalente e in esenzione dai dazi doganali e dagli oneri di effetto equivalente.

⁽¹⁾ GU L 153 del 19.6.1999, pag. 63. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1440/2000 della Commissione (GU L 161 dell'1.7.2000, pag. 68).

⁽²⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1602/2000 (GU L 188 del 26.7.2000, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU L 357 del 30.12.1998, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1763/1999.

2. Le importazioni di vini originari della Repubblica di Slovenia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia beneficiano delle concessioni di cui all'articolo 4.

3. Determinati prodotti industriali originari della Repubblica federale di Jugoslavia beneficiano delle concessioni di cui all'articolo 5.

Articolo 2

Condizioni di ammissione al regime preferenziale

1. L'ammissione al beneficio di uno dei regimi preferenziali di cui all'articolo 1 è subordinata alle seguenti condizioni:

- osservanza della definizione dei «prodotti originari» di cui al titolo IV, capitolo 2, sezione 2 del regolamento (CEE) n. 2454/93; e
- impegno, da parte dei paesi e territori di cui all'articolo 1, di non applicare nuovi dazi o oneri di effetto equivalente né nuove restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente alle importazioni originarie della Comunità, nonché di non aumentare i dazi o gli oneri esistenti e di non introdurre altre restrizioni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento;
- impegno dei beneficiari a favore di una cooperazione amministrativa efficace con la Comunità ai fini della prevenzione di qualsiasi rischio di frode.

2. Per quanto riguarda l'Albania, la Bosnia-Erzegovina e la Croazia, il diritto di beneficiare del regime preferenziale di cui all'articolo 1 è subordinato altresì alla loro disponibilità ad avviare riforme economiche efficaci e una cooperazione regionale con gli altri paesi che fanno parte del processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, in particolare attraverso la creazione di zone di libero scambio in conformità dell'articolo XXIV del GATT 1994 e delle altre disposizioni pertinenti dell'OMC.

In caso di inadempienza, il Consiglio può prendere misure appropriate deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Articolo 3

Concessioni limitate per determinati prodotti tessili

1. Per i prodotti tessili originari dei paesi o dei territori di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del presente regolamento e che figurano all'allegato IIIB del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni⁽¹⁾, l'esenzione dai dazi doganali e dagli oneri di effetto equivalente è limitata ai quantitativi comunitari annui fissati dal regolamento (CE) n. 517/94.

2. Per le reimportazioni successive ad un'operazione di perfezionamento passivo ai sensi del regolamento (CE) n. 3036/94 del Consiglio, dell'8 dicembre 1994, che istituisce un regime economico di perfezionamento passivo applicabile ad alcuni prodotti tessili e d'abbigliamento reimportati nella Comunità dopo aver subito lavorazioni e trasformazioni in taluni paesi terzi⁽²⁾, l'esenzione dai dazi doganali è limitata ai quantitativi comunitari annui fissati nell'allegato VI del regola-

mento (CE) n. 517/94 quando i prodotti in questione siano originari dei paesi o dei territori di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del presente regolamento.

Articolo 4

Prodotti agricoli — contingenti tariffari

1. Per determinati prodotti della pesca originari dell'Albania, della Bosnia-Erzegovina e della Croazia e per taluni vini originari dei paesi e territori di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, elencati nell'allegato I, i dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità sono sospesi per i periodi, ai livelli ed entro i limiti dei contingenti tariffari comunitari ivi indicati per ciascun prodotto.

2. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità di prodotti di «baby-beef» definiti nell'allegato II e originari dei paesi e territori di cui all'articolo 1, paragrafo 1 corrispondono al 20 % del dazio ad valorem e al 20 % del dazio specifico previsti dalla tariffa doganale comune, entro i limiti di un contingente tariffario annuo di 10 900 tonnellate, espresso in peso carcase.

Il volume dei contingenti tariffari annui di 10 900 tonnellate viene ripartito tra le Repubbliche beneficiarie nel modo seguente:

- 1 500 tonnellate (peso carcase) di prodotti di «baby-beef» originari della Bosnia-Erzegovina;
- 9 400 tonnellate (peso carcase) di prodotti di «baby-beef» originari della Croazia.

Le concessioni tariffarie non si applicano alle importazioni nella Comunità dei prodotti di «baby-beef» definiti nell'allegato II e originari dell'Albania e del Kosovo.

Tutte le domande d'importazione nei limiti di questi contingenti sono corredate di un certificato di autenticità, rilasciato dalle autorità competenti del paese esportatore, in cui si attesta che la merce è originaria del paese o del territorio in questione e corrisponde alla definizione di cui all'allegato II. Il certificato è redatto dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽³⁾.

Articolo 5

Contingenti tariffari per determinati prodotti di alluminio originari della Repubblica federale di Jugoslavia

Dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, le importazioni nella Comunità di taluni prodotti di alluminio originari della Repubblica federale di Jugoslavia, elencati nell'allegato III, beneficiano di un'esenzione dai dazi doganali conformemente ai contingenti tariffari comunitari specificati nel detto allegato.

Articolo 6

Applicazione dei contingenti tariffari ai prodotti «baby-beef»

Le modalità dettagliate di applicazione dei contingenti tariffari relativi ai prodotti di «baby-beef» sono stabilite dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1254/1999.

⁽¹⁾ GU L 67 del 10.3.1994, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento della Commissione (CE) n. 2452/1999 (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 14).

⁽²⁾ GU L 322 del 15.12.1994, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

Articolo 7

Gestione dei contingenti tariffari

I contingenti tariffari di cui all'articolo 4, paragrafo 1 e all'articolo 5 vengono gestiti dalla Commissione a norma degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Lo scambio di informazioni in materia tra gli Stati membri e la Commissione avviene, per quanto possibile, per via telematica.

Articolo 8

Accesso ai contingenti tariffari

Ciascuno Stato membro garantisce in permanenza agli importatori un accesso senza discriminazioni ai contingenti tariffari, fintantoché il saldo del volume contingenziale corrispondente lo consente.

Articolo 9

Delega di competenze

La Commissione adotta, con la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2, le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento diverse da quelle di cui all'articolo 6, in particolare:

- a) le modifiche e gli adeguamenti tecnici richiesti da modifiche dei codici della nomenclatura combinata e delle suddivisioni Taric;
- b) gli adeguamenti richiesti dalla conclusione di altri accordi tra la Comunità e i paesi e territori di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

Articolo 10

Procedura di gestione

1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 247 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio⁽¹⁾, in prosieguo il comitato.

2. Quando sia fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 11

Cooperazione

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per garantire l'osservanza del presente regolamento, in particolare delle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1.

Articolo 12

Sospensione temporanea

1. Qualora risultino alla Commissione elementi di prova sufficienti della sussistenza di frodi o la mancata collaborazione amministrativa necessaria per la verifica delle prove dell'origine,

ovvero un forte aumento delle esportazioni nella Comunità, superiore al livello della normale capacità di produzione e di esportazione ovvero l'inosservanza delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1 del presente regolamento da parte dei paesi e territori da esso contemplati, essa può adottare misure per sospendere integralmente o in parte i regimi previsti dal presente regolamento per un periodo di tre mesi, purché essa abbia preliminarmente:

- a) comunicato le proprie intenzioni al comitato;
- b) invitato gli Stati membri ad adottare i provvedimenti cautelari necessari per la salvaguardia degli interessi finanziari della Comunità e/o per l'osservanza da parte dei paesi e territori beneficiari dell'articolo 2, paragrafo 1;
- c) pubblicato un avviso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* per indicare che esistono dubbi fondati in merito alla corretta applicazione dei regimi preferenziali e/o all'osservanza dell'articolo 2, paragrafo 1 del presente regolamento da parte del paese o del territorio beneficiario interessato, tali da rimettere in discussione il suo diritto di continuare a godere dei vantaggi concessi dal presente regolamento.

2. Uno Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro un termine di dieci giorni. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro un termine di trenta giorni.

3. Al termine del periodo di sospensione, la Commissione può decidere di porre fine alla misura di sospensione provvisoria previa consultazione del comitato oppure di prorogare la misura di sospensione secondo la procedura di cui all'articolo 1.

Articolo 13

Modifiche del regolamento (CE) n. 2820/98

All'allegato III del regolamento (CE) n. 2820/98 sono soppressi i riferimenti ai seguenti paesi: «AL Albania⁽¹⁾», «BA Bosnia-Erzegovina⁽¹⁾» e «HR Croazia⁽¹⁾».

Articolo 14

Abrogazione

I regolamenti (CE) n. 1763/1999 e (CE) n. 6/2000 sono abrogati.

Articolo 15

Applicazione iniziale proporzionale

1. In deroga all'articolo 7, nel primo anno civile di applicazione, si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.

2. I volumi dei contingenti tariffari sono calcolati proporzionalmente ai volumi di base indicati negli allegati I e III, tenendo conto della parte del periodo trascorsa prima della data di applicazione del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 955/1999 del Parlamento e del Consiglio (GU L 119 del 7.5.1999, pag. 1).

3. I quantitativi importati nell'ambito dei contingenti tariffari corrispondenti ai numeri d'ordine 09.1515 e 09.1561, applicabili rispettivamente a norma dei regolamenti (CE) n. 6/2000 e (CE) n. 1763/1999, vengono presi in considerazione ai fini dell'imputazione sui rispettivi contingenti tariffari di cui all'allegato I del presente regolamento.

4. I quantitativi importati nell'ambito dei contingenti tariffari dei prodotti «baby-beef» applicabili a norma dell'articolo 5, paragrafo 3 e dell'allegato F del regolamento (CE) n. 6/2000 sono presi in considerazione ai fini dell'imputazione sui rispettivi contingenti tariffari di cui all'articolo 4, paragrafo 2 e dell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 16

Disposizioni transitorie

1. Il beneficio delle preferenze tariffarie generalizzate istituite dal regolamento (CE) n. 2820/98 continua ad essere concesso alle merci originarie dell'Albania, della Bosnia-Erzegovina e della Croazia immesse in libera pratica nella Comunità entro il 1° gennaio 2001, purché:

- a) le merci in questione siano coperte da un contratto di acquisto concluso prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, e
- b) si forniscano alle autorità doganali prove sufficienti a dimostrare che le merci hanno lasciato il paese di origine entro la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 settembre 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. VÉDRINE

2. Le autorità doganali possono considerare soddisfatto il punto b) del paragrafo 1 se viene presentato loro uno dei seguenti documenti:

- a) in caso di trasporto via mare o per via navigabile, la polizza di carico da cui risulta che il carico è avvenuto prima della data di entrata in vigore del presente regolamento;
- b) in caso di trasporto per via ferroviaria, la lettera di vettura accettata dalle ferrovie del paese di spedizione prima della data di entrata in vigore del presente regolamento;
- c) in caso di trasporto su strada, il carnet Trasporti internazionali su strada (TIR) rilasciato prima della data di entrata in vigore del presente regolamento dall'ufficio doganale del paese d'origine o qualsiasi altro documento adeguato autenticato dalle autorità doganali competenti del paese d'origine prima di tale data;
- d) in caso di trasporto per via aerea, la polizza di carico aerea da cui risulti che la compagnia aerea ha ricevuto le merci prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 17

Entrata in vigore e periodo di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di entrata in vigore fino al 31 dicembre 2002.

ALLEGATO I

relativo ai contingenti tariffari di cui all'articolo 4, paragrafo 1

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dall'applicazione dei codici NC. Quando figura «ex» davanti al codice NC, il regime preferenziale è determinato dalla combinazione del codice NC e della designazione corrispondente.

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume del contingente per anno (1)	Beneficiari	Aliquota dei dazi	
09.1571	0301 91 10 0301 91 90 0302 11 10 0302 11 90 0303 21 10 0303 21 90 0304 10 11 ex 0304 10 19 ex 0304 10 91 0304 20 11 ex 0304 20 19 ex 0304 90 10 ex 0305 10 00 ex 0305 30 90 0305 49 45 ex 0305 59 90 ex 0305 69 90	Trote (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all'alimentazione umana	100 tonnellate	Albania, Croazia	Bosnia-Erzegovina,	Esenzione
09.1573	0301 93 00 0302 69 11 0303 79 11 ex 0304 10 19 ex 0304 10 91 ex 0304 20 19 ex 0304 90 10 ex 0305 10 00 ex 0305 30 90 ex 0305 49 80 ex 0305 59 90 ex 0305 69 90	Carpe: vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all'alimentazione umana	300 tonnellate	Albania, Croazia	Bosnia-Erzegovina,	Esenzione
09.1575	ex 0301 99 90 0302 69 61 0303 79 71 ex 0304 10 38 ex 0304 10 98 ex 0304 20 95 ex 0304 90 97 ex 0305 10 00 ex 0305 30 90 ex 0305 49 80 ex 0305 59 90 ex 0305 69 90	Orate di mare delle specie <i>Dentex dentex</i> e <i>Pagellus</i> spp.: vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all'alimentazione umana	100 tonnellate	Albania, Croazia	Bosnia-Erzegovina,	Esenzione
09.1577	ex 0301 99 90 0302 69 94 ex 0303 77 00 ex 0304 10 38 ex 0304 10 98 ex 0304 20 95 ex 0304 90 97 ex 0305 10 00 ex 0305 30 90 ex 0305 49 80 ex 0305 59 90 ex 0305 69 90	Spigole (<i>Dicentrarchus labrax</i>): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all'alimentazione umana	600 tonnellate	Albania, Croazia	Bosnia-Erzegovina,	Esenzione

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume del contingente per anno ⁽¹⁾	Beneficiari	Aliquota dei dazi
09.1579	1604 13 11 1604 13 19 ex 1604 20 50	Preparazioni e conserve di sardine	250 tonnellate	Albania, Croazia Bosnia-Erzegovina,	6 %
09.1561	1604 16 00 1604 20 40	Preparazioni e conserve d'acciughe	1 000 tonnellate	Albania, Croazia Bosnia-Erzegovina,	12,5 %
09.1515	2204 21 79 ex 2204 21 80 2204 21 83 ex 2204 21 84 2204 29 65 ex 2204 29 75 2204 29 83 ex 2204 29 84	Vini di uve fresche, con titolo alcolometrico effettivo inferiore a 15 % vol, diversi dai vini spumanti	545 000 hl	Albania, Croazia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Kosovo, Slovenia Bosnia-Erzegovina,	Esenzione

⁽¹⁾ Volume unico per contingente tariffario ripartito tra i beneficiari.

ALLEGATO II

Definizione dei prodotti «baby-beef» di cui all'articolo 4, paragrafo 2

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dall'applicazione dei codici NC. Quando figura «ex» davanti al codice NC, il regime preferenziale è determinato dalla combinazione del codice NC e della designazione corrispondente.

Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci
ex 0102 90 51	10	Animali vivi della specie bovina: – altri: – – delle specie domestiche: – – – di peso superiore a 300 kg: – – – – Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato): – – – – – destinate alla macellazione: – che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 470 kg ⁽¹⁾
ex 0102 90 59	11 21 31 91	– – – – – altri: – che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 470 kg ⁽¹⁾
ex 0102 90 71	10	– – – – – altri: – – – – – destinate alla macellazione: – Tori e buoi che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 350 kg ma inferiore o uguale a 500 kg ⁽¹⁾
ex 0102 90 79	21 91	– – – – – altri: – Tori e buoi che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 350 kg ma inferiore o uguale a 500 kg ⁽¹⁾
ex 0201 10 00	91	Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate: – in carcasce o mezzene: – Carcasce di peso uguale o superiore a 180 kg e inferiore o uguale a 300 kg e mezzene di peso uguale o superiore a 90 kg e inferiore o uguale a 150 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro ⁽¹⁾
ex 0201 20 20	91	– altri pezzi non disossati: – – Quarti detti «compensati»: – Quarti detti «compensati», di peso uguale o superiore a 90 kg e inferiore o uguale a 150 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro ⁽¹⁾
ex 0201 20 30	91	– – Busti e quarti anteriori: – Quarti anteriori separati, di peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 75 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro ⁽¹⁾
ex 0201 20 50	91	– – Selle e quarti posteriori: – Quarti posteriori separati, di peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 75 kg, e di peso uguale o superiore a 38 kg e inferiore o uguale a 68 kg quando si tratta del taglio detto «pistola», che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro ⁽¹⁾

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

ALLEGATO III

relativo ai contingenti tariffari annui di cui all'articolo 5 e applicabile ad alcuni prodotti industriali originari della Repubblica federale di Jugoslavia

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dall'applicazione dei codici NC. Quando figura «ex» davanti al codice NC, il regime preferenziale è determinato dalla combinazione del codice NC e della designazione corrispondente.

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume del contingente (in tonnellate)
09.1591	2818	Corindone artificiale, anche definito chimicamente; ossido di alluminio; idrossido di alluminio	10 000
09.1593	7601	Alluminio greggio	40 000

REGOLAMENTO (CE) N. 2008/2000 DELLA COMMISSIONE**del 22 settembre 2000****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 settembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 settembre 2000, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	81,6
	999	81,6
0707 00 05	628	145,8
	999	145,8
0709 90 70	052	67,1
	999	67,1
0805 30 10	052	62,0
	388	68,2
	524	55,6
	528	68,1
0806 10 10	999	63,5
	052	81,3
	064	75,2
	400	209,0
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	999	121,8
	388	206,1
	400	58,8
	512	87,9
	800	206,8
	804	79,0
0808 20 50	999	127,7
	052	89,3
	064	58,0
0809 30 10, 0809 30 90	999	73,7
	052	143,3
	624	192,1
0809 40 05	999	167,7
	052	67,6
	060	64,9
	064	60,8
	066	90,5
	400	140,1
	624	249,9
999	112,3	

(¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**DECISIONE N. 2009/2000/CECA DELLA COMMISSIONE
del 22 settembre 2000**

recante rettifica della decisione n. 283/2000/CECA che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, non placcati né rivestiti, arrotolati, semplicemente laminati a caldo, originari della Bulgaria, dell'India, del Sudafrica, di Taiwan e della Repubblica federale di Jugoslavia, accetta gli impegni offerti da alcuni produttori esportatori e chiude il procedimento relativo alle importazioni originarie dell'Iran

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione n. 2277/96/CECA della Commissione, del 28 novembre 1996, relativa alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio ⁽¹⁾, modificata dalla decisione n. 1000/1999/CECA ⁽²⁾, in particolare gli articoli 8 e 9,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

- (1) Nella decisione n. 283/2000/CECA della Commissione ⁽³⁾ sono state constatate delle inesattezze frutto d'errori.
- (2) Al fine di eliminare tali inesattezze, occorre procedere alla rettifica della decisione n. 283/2000/CECA. Le rettifiche da cui deriva un'aliquota inferiore del dazio imposto, devono avere effetto retroattivo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione n. 283/2000/CECA è così rettificata:

- 1) nel considerando 34, il margine di dumping della China Steel Corp. è «7,1 %» in luogo di «8,8 %»;
- 2) nel considerando 255, nella tabella:
 - a) i dati riferiti all'India sono sostituiti dai seguenti:

Paese/società	Margine di dumping (%)	Margine di pregiudizio (%)	Margine di sovvenzione all'esportazione (%)	Dazio compensativo proposto (%)	Dazio antidumping da istituire (%)
«India	56,3	23,8	13,1	13,1	10,7»

- b) i dati riferiti alla CSC sono sostituiti dai seguenti:

Paese/società	Margine di dumping (%)	Margine di pregiudizio (%)	Margine di sovvenzione all'esportazione (%)	Dazio compensativo proposto (%)	Dazio antidumping da istituire (%)
«CSC	7,1	8,9	0	4,4	2,7»

- 3) all'articolo 1, paragrafo 2 e all'articolo 2, paragrafo 1, nelle tabelle

«Steel Authority of India Limited, Ispat Bhavan, Integrated Office Complex, Lodhi Road, New Delhi — 110 0031»

è sostituito da

«The Steel Authority of India Limited, Central Marketing Organisation, Transport & Shipping Department, Ispat Bhawan 40, Jawaharlal Nehru Road, Calcutta — 700 071»;

⁽¹⁾ GU L 308 del 29.11.1996, pag. 11.

⁽²⁾ GU L 122 del 12.5.1999, pag. 35.

⁽³⁾ GU L 31 del 5.2.2000, pag. 15.

- 4) all'articolo 1, paragrafo 2, la terza colonna della tabella è così rettificata:
- a) con riferimento all'India, l'aliquota del dazio AD (%) sotto la rubrica «Società» è «10,7» in luogo di «9»;
 - b) con riferimento a Taiwan, l'aliquota del dazio AD (%) per «China Steel Corp., 1 Chung Kang Road, Hsiao Kang, Kaohsiung 81233» è «2,7» in luogo di «3,9».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

L'articolo 1, punto 1, punto 2, lettera b), punto 3 e punto 4, lettera b) si applicano a decorrere dal 6 febbraio 2000.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2000.

Per la Commissione
Pascal LAMY
Membro della Commissione

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 settembre 2000

che fissa le modalità dei controlli veterinari di prodotti provenienti da paesi terzi destinati ad essere introdotti in zone franche, depositi franchi, depositi doganali o presso operatori che riforniscono mezzi di trasporto marittimo transfrontalieri

[notificata con il numero C(2000) 2532]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/571/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 12 e l'articolo 13, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 97/78/CE fissa requisiti per il controllo dei prodotti di origine animale introdotti nella Comunità attraverso posti di ispezione frontalieri al fine di tutelare la salute animale ed umana.
- (2) Le partite di prodotti presentate per l'introduzione in zone franche, depositi franchi o depositi doganali possono essere ammesse unicamente se l'interessato al carico ha preventivamente specificato se i prodotti sono destinati in ultima istanza alla libera circolazione o ad un'altra destinazione finale.
- (3) I prodotti che non soddisfano i requisiti comunitari possono essere presentati per l'entrata in depositi in zone franche, depositi franchi o depositi doganali e per l'approvvigionamento dei mezzi di trasporto marittimo transfrontalieri, e poiché tali prodotti rappresentano un rischio supplementare per la salute sia animale che umana nella Comunità, debbono essere sottoposti ad ulteriori controlli volti ad assicurarne il corretto tratta-

mento durante il trasporto, il magazzinaggio e la consegna onde impedire che vengano immessi sul mercato comunitario.

- (4) Per controllare e permettere l'effettiva rintracciabilità delle partite di prodotti non conformi, devono essere specificati chiaramente sia i particolari per l'uso dei diversi certificati consentiti dal regolamento 97/78/CE, sia i requisiti di marcatura di tali partite durante il magazzinaggio al fine di consentirne la tempestiva identificazione.
- (5) Il veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero di entrata deve assicurare l'igiene e la sicurezza dei prodotti non conformi trasportati nei e dai depositi prima di approvare la spedizione, e in caso di trasporto verso depositi situati in un altro Stato membro, verificare che l'autorità competente di tale Stato abbia autorizzato il deposito di destinazione ad accettare questo tipo di prodotto.
- (6) I depositi nei quali sono consegnati e immagazzinati i prodotti non conformi devono trovarsi sotto il controllo dell'autorità competente e tenere una contabilità adeguata in modo da consentire la rintracciabilità di tutti i prodotti di questo tipo che passano per il deposito.
- (7) È necessario chiarire quali controlli debbano essere effettuati dal veterinario ufficiale sui prodotti non conformi che sono entrati nei depositi, vi sono immagazzinati o stanno per uscirne, nonché in quale misura sia consentito frazionare le partite durante il magazzinaggio.

⁽¹⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

- (8) Al fine di garantire un efficace sistema di controllo fino al punto di consegna, occorre stabilire il processo di notifica e i particolari della certificazione destinata ad accompagnare le partite spedite da operatori che riforniscono direttamente i mezzi di trasporto marittimo transfrontalieri.
- (9) Gli operatori che riforniscono i mezzi di trasporto marittimo transfrontalieri e i depositi da questi eventualmente usati devono trovarsi sotto il controllo dell'autorità competente.
- (10) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Tutti i prodotti che non soddisfano i requisiti comunitari e che vengono introdotti sotto controllo doganale e trasportati o immagazzinati in depositi in zone franche, depositi franchi o depositi doganali, o da questi trasferiti, sono accompagnati dal certificato di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 97/78/CE, rilasciato dal veterinario ufficiale.
2. In deroga al paragrafo 1, il certificato di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 97/78/CE viene utilizzato per accompagnare tutte le partite di prodotti non conformi spedite da un deposito ad un mezzo di trasporto marittimo transfrontaliero direttamente o tramite un deposito oggetto di autorizzazione speciale di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 97/78/CE.
3. Nel caso di prodotti non conformi inviati direttamente da un posto d'ispezione frontaliero ad un mezzo di trasporto marittimo transfrontaliero, la partita è accompagnata da due certificati, quello di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e quello di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 97/78/CE.
4. I certificati o documenti veterinari originali che arrivano con le partite di prodotti non conformi da paesi terzi restano con la partita. Durante i controlli di cui all'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 97/78/CE il veterinario ufficiale esegue copie di questi documenti veterinari da conservare presso il posto d'ispezione frontaliero.
5. Le partite di prodotti non conformi immagazzinate in depositi sono sempre contrassegnate, su ciascuna unità, con il numero unico del corrispondente certificato di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 97/78/CE al fine di facilitare l'identificazione.
6. Qualora una partita di prodotti non conformi sia frazionata in due o più lotti in un deposito in una zona franca, in un deposito franco o in un deposito doganale, il veterinario ufficiale rilascia un nuovo certificato per ciascun lotto. Per consentire la rintracciabilità tutti i nuovi certificati rilasciati portano un riferimento al certificato originale di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 97/78/CE, arrivato nel deposito con i

prodotti. Tale certificato originale di arrivo è conservato dal veterinario ufficiale.

Articolo 2

Il trasporto delle partite di cui all'articolo 1, a depositi approvati a norma dell'articolo 12, paragrafo 4, lettera b), o dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 97/78/CE e il trasferimento dagli stessi depositi sono soggetti alle seguenti condizioni:

- il veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero accerta, se necessario mettendosi in contatto con la relativa autorità competente, che l'autorità competente per i locali di destinazione abbia approvato il deposito in zona franca, il deposito franco, il deposito doganale o l'operatore che fornisce mezzi di trasporto marittimo transfrontalieri ad accettare questo tipo di prodotto che non soddisfa la normativa comunitaria,
- l'autorità competente responsabile del luogo di spedizione informa l'autorità competente responsabile del luogo di destinazione per mezzo della rete Animo,
- i sigilli utilizzati, di cui all'articolo 12, paragrafi 7 e 8, della direttiva 97/78/CE, sono tali da rompersi qualora venga aperto il veicolo o contenitore,
- il mezzo di trasporto terrestre utilizzato per il trasferimento dei prodotti non conformi deve essere all'occorrenza ripulito e disinfettato dopo l'uso,
- le partite devono arrivare alla destinazione prevista entro 30 giorni al massimo dall'invio; in caso contrario vengono avvertite le autorità doganali, che dovranno effettuare ulteriori indagini.

Articolo 3

1. I depositi autorizzati conformemente all'articolo 12, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 97/78/CE devono soddisfare almeno le seguenti condizioni oltre a quelle fissate dall'articolo in questione:

- trovarsi sotto il controllo dell'autorità competente,
 - essere provvisti di sistemi elettronici (fax e telefono) da mettere eventualmente a disposizione del veterinario ufficiale.
2. Il registro delle partite in entrata o in uscita di cui all'articolo 12, paragrafo 4, lettera b), terzo trattino, della direttiva 97/78/CE che va conservato in un deposito autorizzato deve assicurare la rintracciabilità delle partite e permettere di conciliare i quantitativi di materiale che entrano nel deposito e quelli che ne escono. Oltre alle informazioni specificate all'articolo 12, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 97/78/CE, il registro deve contenere le seguenti informazioni:
- per le partite in arrivo, il paese d'origine e successivo posto d'ispezione frontaliero di entrata,
 - per ciascuna partita il numero di riferimento unico del corrispondente certificato di cui all'articolo 5, paragrafo 1 o all'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 97/78/CE,

- il numero di riferimento e l'indirizzo del deposito di destinazione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 97/78/CE (se pertinente),
- la nave di destinazione, o il paese terzo di destinazione e il posto d'ispezione frontaliero di uscita (se pertinente).

Articolo 4

Il veterinario ufficiale o le persone che agiscono sotto la sua direzione verificano che nei depositi autorizzati a norma dell'articolo 12, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 97/78/CE, e nel caso di partite di prodotti che non soddisfano i requisiti comunitari:

- tutte le partite consegnate ad un deposito siano sottoposte ad un controllo documentario,
- i controlli documentari e di identità siano effettuati sulle partite durante il magazzinaggio e prima dell'uscita per verificarne la fonte e la destinazione,
- tutte le spedizioni di partite dai depositi siano autorizzate,
- in caso di frazionamento di una partita resti invariato l'imballaggio delle singole unità componenti di ciascuna suddivisione.

L'autorità competente può inoltre effettuare all'occorrenza controlli fisici su tutti i prodotti di cui sopra che sono consegnati o immagazzinati in depositi in zone franche, depositi franchi o depositi doganali, o da questi trasferiti, qualora sospetti un rischio per la salute umana o animale.

Articolo 5

1. Tutti i locali di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), o paragrafo 2, lettera a), della direttiva 97/78/CE devono trovarsi sotto il controllo dell'autorità competente.

2. Il documento veterinario di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 97/78/CE deve basarsi sul modello contenuto in allegato alla presente decisione.

Per una partita contenente prodotti derivati da più partite d'origine può essere utilizzato un unico certificato, come nel modello contenuto in allegato.

3. La notifica alla competente autorità del punto d'origine di cui all'articolo 13, paragrafo 2), lettera b), della direttiva 97/78/CE viene effettuata per mezzo del certificato di cui sopra.

Qualora una partita sia destinata ad un porto destinato ad uno Stato membro diverso, una copia del certificato di cui sopra dev'essere trasmessa all'autorità competente del porto di destinazione.

Una volta completata la consegna dei prodotti a bordo del mezzo di trasporto marittimo, il certificato di cui al paragrafo 5, punto 2, è controfirmato da un funzionario dell'autorità competente o da un rappresentante ufficiale del capitano del mezzo di trasporto marittimo e rispedito al veterinario ufficiale a riprova dell'avvenuta consegna.

Articolo 6

La decisione 93/14/CEE della Commissione ⁽¹⁾ è revocata.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 settembre 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 9 del 15.1.1993, pag. 42.

ALLEGATO

CERTIFICATO VETERINARIO

Numero di riferimento:

Certificato veterinario destinato ad accompagnare le partite di prodotti da un deposito autorizzato a norma dell'articolo 12, paragrafo 4, lettera b), o da un operatore autorizzato a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 97/78/CE direttamente ad una nave o tramite un deposito oggetto di autorizzazione speciale [di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 97/78/CE], per l'approvvigionamento conformemente alla decisione 2000/571/CE della Commissione

Autorità responsabile:

1. Origine (deposito o posto d'ispezione frontaliero dal quale vengono spediti i prodotti)

Indirizzo e numero di autorizzazione del deposito d'origine nella CE/nome del posto di ispezione frontaliero di spedizione/identità e numero di autorizzazione del deposito di cui all'articolo 13 (se pertinente):

.....
.....

2. Destinazione dei prodotti

Nome della nave:

Porto di attracco:

Porto e numero di autorizzazione dei locali adibiti al magazzinaggio oggetto di un'autorizzazione speciale (qualora se ne preveda l'utilizzazione):

.....

3. Particolari relativi alla partita inviata (1)

Data di spedizione dei prodotti:


Tipo di prodotto	Paese d'origine	Numero di imballaggi	Peso		Numero del certificato d'origine (articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 97/78/CE)
			lordo	netto	

(1) Continuare eventualmente in allegato.

4. Attestazione

Il sottoscritto attesta che è autorizzata la spedizione dei prodotti sopra descritti alla nave o al deposito di cui sopra conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 97/78/CE.

Fatto a il
(luogo) (data)




.....
(firma del veterinario ufficiale) (?)

.....
(nome in lettere maiuscole, qualifica e titolo)

5. Conferma dell'arrivo della partita

Il sottoscritto conferma l'avvenuta consegna della partita di cui alla sezione 3, conservata a bordo della nave di cui alla sezione 2.

Fatto a il
(luogo) (data)



.....
(firma dell'autorità competente/del rappresentante ufficiale del capitano della nave) (?)

.....
(nome in lettere maiuscole, funzione)

(?) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 settembre 2000

che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'importazione da paesi terzi di carni macinate e preparazioni di carni e che abroga la decisione 97/29/CE

[notificata con il numero C(2000) 2533]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/572/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 94/65/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1994, che stabilisce i requisiti applicabili all'immissione sul mercato di carni macinate e di preparazioni di carni⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13,

considerando quanto segue:

- (1) Le condizioni specifiche relative ai requisiti della direttiva 94/65/CE per l'importazione nella Comunità di carni macinate e preparazioni di carni devono figurare in un modello di certificato che stabilisca le condizioni sia sanitarie che di polizia sanitaria. Tali condizioni non possono essere meno rigorose di quelle previste agli articoli 3 e 5 della direttiva in parola.
- (2) La decisione 97/29/CE della Commissione⁽²⁾ stabilisce le condizioni sanitarie e il certificato sanitario per l'importazione da paesi terzi di carni macinate e preparazioni di carni.
- (3) Le condizioni di polizia sanitaria non sono state ancora stabilite.
- (4) Occorre stabilire un nuovo modello di certificato che definisca le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per le importazioni di carni macinate e preparazioni di carni.
- (5) La decisione 97/29/CE deve essere abrogata.
- (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'importazione di carni macinate e preparazioni di carni.

Articolo 2

L'importazione di carni macinate è subordinata alle seguenti condizioni:

- 1) le carni devono essere state preparate nel rispetto dei requisiti di cui agli articoli 3 e 7 della direttiva 94/65/CE;

⁽¹⁾ GU L 368 del 31.12.1994, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 12 del 15.1.1997, pag. 33.

- 2) devono provenire da uno stabilimento o da stabilimenti che offrano le garanzie di cui all'allegato I della direttiva 94/65/CE;

- 3) devono essere state surgelate nel(i) laboratorio(i) di produzione d'origine.

Articolo 3

L'importazione di preparazioni di carni è subordinata alle seguenti condizioni:

- 1) i prodotti devono essere stati preparati nel rispetto dei requisiti di cui agli articoli 5 e 7 della direttiva 94/65/CE;
- 2) devono provenire da uno stabilimento o da stabilimenti che offrano le garanzie di cui all'allegato I della direttiva 94/65/CE;
- 3) devono essere stati surgelati nel(i) laboratorio(i) di produzione d'origine.

Articolo 4

1. Ogni spedizione di carni macinate deve essere accompagnata da un certificato sanitario originale, numerato, compilato, firmato e datato, composto da un unico foglio e conforme al modello riportato nell'allegato I.

2. Ogni spedizione di preparazioni di carni deve essere accompagnata da un certificato sanitario originale, numerato, compilato, firmato e datato, composto da un unico foglio e conforme al modello riportato nell'allegato II.

3. I certificati devono essere redatti in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di introduzione nella Comunità.

Articolo 5

La presente decisione si applica a partire dal 1° ottobre 2000.

Articolo 6

1. La decisione 97/29/CE è abrogata alla data di cui all'articolo 5.

2. Gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni macinate e preparazioni di carni prodotte e certificate conformemente ai requisiti della decisione 97/29/CE nei 35 giorni successivi alla data di cui al paragrafo 1.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 settembre 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO I

CERTIFICATO SANITARIO E DI POLIZIA SANITARIA PER LE CARNI MACINATE ⁽¹⁾

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

Numero di serie ⁽²⁾

Paese di destinazione:

Paese esportatore ⁽³⁾: Codice del territorio:

Ministero:

Autorità competente per il rilascio:

I. Identificazione delle carni macinate

Partita n.	Natura delle carni (specie) ⁽⁴⁾	Numero dei pezzi o degli imballaggi	:
		Temperatura di magazzinaggio e di trasporto	
		Durata di conservazione	
		Peso netto	
		Natura dei prodotti ⁽⁵⁾	

II. Provenienza delle carni macinate

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario dello(degli) stabilimento(i) di lavorazione riconosciuto(i):

.....
.....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) deposito(i) frigorifero(i) riconosciuto(i) ⁽⁶⁾:

.....
.....

Indirizzo(i) del luogo di carico:

.....
.....

Nome e indirizzo dello speditore:

.....

⁽¹⁾ Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 94/65/CE.
⁽²⁾ Attribuito dall'autorità competente.
⁽³⁾ Nome del paese d'origine, che deve essere anche il paese esportatore.
⁽⁴⁾ Bovini, suini, ovini e caprini.
⁽⁵⁾ Eventuale menzione d'irradiazione ionizzante per motivi di carattere medico.
⁽⁶⁾ Se del caso.

III. Destinazione delle carni macinate

Nome e indirizzo del destinatario:

.....

Le carni saranno spedite a (paese e luogo di destinazione):

.....

.....

con il seguente mezzo di trasporto (7)

Carro	Autocarro	Aereo	Nave


IV. Certificato sanitario

Il sottoscritto dichiara di aver preso atto della direttiva 94/65/CE del Consiglio e certifica che le carni macinate sopra descritte:

- a) provengono da carni ottenute dalle specie di cui al punto I che:
- soddisfano le pertinenti disposizioni di polizia sanitaria previste dalla(e) decisione(i) (8) della Commissione e/o (9)
 - sono originarie di uno Stato membro della Comunità europea che soddisfa le disposizioni della direttiva 64/433/CEE del Consiglio (10);
- b) sono state preparate nel rispetto dei requisiti di cui agli articoli 3 e 7 della direttiva 94/65/CE;
- c) provengono da uno stabilimento o da stabilimenti che offrono le garanzie di cui all'allegato I della direttiva 94/65/CE;
- d) sono state surgelate nel(i) laboratorio(i) di produzione d'origine.

Fatto a, il
 (luogo) (data)

(Timbro e firma del veterinario ufficiale) (11)



.....
 (Nome in lettere maiuscole)

(7) Per i carri ferroviari o gli autocarri indicare se possibile il numero d'immatricolazione, per i container il relativo numero e il numero di sigillo.

(8) Citare la(e) pertinente(i) decisione(i) in vigore, relativa(e) alle carni fresche delle specie domestiche corrispondenti. Possono essere impiegate nella fabbricazione di carni macinate soltanto le carni provenienti dal paese terzo esportatore considerato.

(9) Cancellare la dicitura inutile.

(10) Soltanto le carni delle specie e delle categorie le cui importazioni dal paese terzo considerato sono autorizzate dalla Comunità europea possono, nel caso provengano da uno Stato Membro, essere impiegate nella fabbricazione di carni macinate.

(11) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.

ALLEGATO II

CERTIFICATO SANITARIO E DI POLIZIA SANITARIA PER LE PREPARAZIONI DI CARNI ⁽¹⁾

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

Numero di serie ⁽²⁾

Paese di destinazione:

Paese esportatore ⁽³⁾: Codice del territorio:

Ministero:

Autorità competente per il rilascio:

I. Identificazione delle preparazioni di carni

Natura delle carni (specie) ⁽⁴⁾		Numero dei pezzi o degli imballaggi	
Bovini e artiodattili di allevamento (esclusi i suini)	Suini di allevamento	Temperatura di magazzino e di trasporto	
		Durata di conservazione	
Ovini e caprini di allevamento	Suini selvatici	Peso netto	
Artiodattili selvatici (esclusi i suini)	Leporidi selvatici		
Selvaggina di penna	Conigli domestici	Natura dei prodotti ⁽⁵⁾	
Pollame domestico e selvaggina di penna di allevamento			

II. Provenienza delle preparazioni di carni

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario dello(degli) stabilimento(i) di lavorazione riconosciuto(i):

.....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) deposito(i) frigorifero(i) riconosciuto(i) ⁽⁶⁾:

.....

Indirizzo(i) del luogo di carico:

.....

Nome e indirizzo dello speditore:

.....

⁽¹⁾ Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 94/65/CE.
⁽²⁾ Attribuito dall'autorità competente.
⁽³⁾ Nome del paese d'origine, che deve essere anche il paese esportatore.
⁽⁴⁾ Contrassegnare con una croce la casella appropriata.
⁽⁵⁾ Eventuale menzione d'irradiazione ionizzante per motivi di carattere medico.
⁽⁶⁾ Se del caso.

III. Destinazione delle preparazioni di carni

Nome e indirizzo del destinatario:

.....

Le carni saranno spedite a (paese e luogo di destinazione):

.....

.....

con il seguente mezzo di trasporto ⁽⁷⁾:


Carro ferroviario	Autocarro	Aereo	Nave

IV. Certificato sanitario

Il sottoscritto dichiara di aver preso atto della direttiva 94/65/CE del Consiglio e certifica che le preparazioni di carni sopra descritte:

- a) provengono da carni ottenute dalle specie di cui al punto I che:
- soddisfano le pertinenti disposizioni di polizia sanitaria previste dalla(e) decisione(i) della Commissione ⁽⁸⁾ e/o ⁽⁹⁾
 - sono originarie di uno Stato membro della Comunità europea che soddisfa le disposizioni ⁽¹⁰⁾:
 - della direttiva 64/433/CEE del Consiglio ⁽⁹⁾, nel caso delle carni fresche di bovini, suini, solipedi, ovini e caprini domestici,
 - degli articoli 3, 4 e 5 della direttiva 91/494/CEE del Consiglio ⁽⁹⁾, nel caso delle carni fresche di pollame domestico,
 - degli articoli 3, 4, 5 e 6 della direttiva 91/495/CEE del Consiglio ⁽⁹⁾, nel caso delle carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento,
 - degli articoli 3, 4, 5 e 6 della direttiva 92/45/CEE del Consiglio ⁽⁹⁾, nel caso delle carni di selvaggina in libertà;
- b) sono state preparate nel rispetto dei requisiti di cui agli articoli 5 e 7 della direttiva 94/65/CE;
- c) provengono da uno stabilimento o da stabilimenti che offrono le garanzie di cui all'allegato I della direttiva 94/65/CE;
- d) sono state surgelate nel(i) laboratorio(i) di produzione d'origine.

Fatto a il
 (luogo) (data)

(Timbro e firma del veterinario ufficiale) ⁽¹¹⁾

.....
 (Nome in lettere maiuscole)

⁽⁷⁾ Per i carri ferroviari o gli autocarri indicare se possibile il numero d'immatricolazione, per i container il relativo numero e il numero di sigillo.

⁽⁸⁾ Citare la(e) pertinente(i) decisione(i) in vigore, relativa(e) alle carni fresche delle specie corrispondenti. Possono essere impiegate nella fabbricazione di carni macinate soltanto le carni provenienti dal paese terzo esportatore considerato.

⁽⁹⁾ Cancellare la dicitura inutile.

⁽¹⁰⁾ Soltanto le carni delle specie e delle categorie le cui importazioni dal paese terzo considerato sono autorizzate dalla Comunità europea possono provenire dagli Stati membri ed essere impiegate nella fabbricazione/preparazioni di carni.

⁽¹¹⁾ La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 settembre 2000

che respinge la richiesta presentata dalle Isole Turks e Caicos di deroga alla definizione della nozione di «prodotti originari» per quanto riguarda il riso di cui al codice NC 1006 30*[notificata con il numero C(2000) 2652]*

(2000/573/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea ⁽¹⁾, modificata nel quadro della revisione di medio periodo dalla decisione 97/803/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 30 dell'allegato II,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 30 dell'allegato II della suddetta decisione relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa prevede che, a determinate condizioni, possano venire accordate deroghe alle norme in materia di origine quando lo sviluppo di un'industria esistente o l'insediamento di una nuova industria in un paese o territorio lo giustifichi.
- (2) Il Regno Unito ha chiesto per le Isole Turks e Caicos una deroga alle disposizioni in materia di origine dell'allegato II per riso non originario di paesi ACP lavorato ed esportato dalle Isole Turks e Caicos per cinque anni, per 8 950 tonnellate all'anno.
- (3) L'articolo 6 dell'allegato II prevede il cumulo ACP-PTOM. Le Isole Turks e Caicos hanno la possibilità di acquistare riso originario dei paesi ACP della regione. Pertanto, l'applicazione delle vigenti norme in materia di origine non compromette la capacità della loro industria

di esportare riso verso la Comunità. Di conseguenza, la deroga richiesta non è debitamente giustificata ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, dell'allegato II e più in particolare in relazione all'articolo 30, paragrafo 3, e alle norme in materia di origine cumulativa di cui all'articolo 30, paragrafo 4,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La domanda presentata il 21 giugno 2000 dal governo del Regno Unito per conto delle Isole Turks e Caicos, volta ad ottenere una deroga alla definizione della nozione di «prodotti originari» per la loro produzione di riso di cui al codice NC 1006 30, è respinta.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 settembre 2000.

Per la Commissione

Frederik BOLKESTEIN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 263 del 19.9.1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 329 del 29.11.1997, pag. 50.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 settembre 2000

che stabilisce misure di protezione per quanto riguarda l'anemia infettiva del salmone nei salmonidi delle isole Faerøer

[notificata con il numero C(2000) 2688]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/574/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE⁽²⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 7,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità⁽³⁾, in particolare l'articolo 22,

considerando quanto segue:

- (1) Il 2 aprile 2000, è stata confermata la diagnosi di anemia infettiva del salmone (ISA) in un gruppo di salmoni (*Salmo salar*) di un allevamento a Fuglafjordur, nelle isole Faerøer. Si tratta del primo focolaio di ISA registrato nelle isole in questione.
- (2) Secondo le informazioni iniziali, al fine di impedire la diffusione della malattia le autorità delle isole Faerøer hanno adottato alcune iniziative preliminari, tra cui la distruzione di tutti i pesci contaminati dall'ISA e la macellazione degli altri pesci dell'azienda colpita.
- (3) È in corso una indagine epidemiologica sulle possibili vie di contaminazione. Inizialmente non si è sospettato che altri allevamenti siano stati colpiti dall'ISA.
- (4) Data la situazione, occorre adottare alcune misure di protezione per impedire l'introduzione dell'ISA nella Comunità. Tali misure comprendono il divieto di importazione nella Comunità di pesci vivi appartenenti alla famiglia dei salmonidi, nonché il loro uova e gameti, e precise condizioni per l'importazione dei salmoni macellati.

(5) Dette misure saranno in vigore fino al 1° aprile 2001.

(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri vietano le importazioni di salmone (*Salmo solar*), trota di mare e trota arcobaleno originari delle isole Faerøer, tranne se eviscerati.
2. Gli Stati membri vietano le importazioni dalle isole Faerøer di pesci vivi appartenenti alla famiglia dei salmonidi, nonché di loro uova e gameti.

Articolo 2

In deroga all'articolo 1, gli Stati membri possono permettere l'introduzione nel loro territorio di campioni per scopi scientifici.

Articolo 3

Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 4

La presente decisione si applica fino al 1° aprile 2001.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

⁽²⁾ GU L 162 dell'1.7.1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 20 settembre 2000****che chiude il procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di taluni tessuti di fibre di vetro originari di Taiwan***[notificata con il numero C(2000) 2699]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2000/575/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

- (1) Il 3 agosto 1999 la Commissione ha ricevuto una denuncia relativa alle presunte sovvenzioni pregiudizievole di cui beneficiano le importazioni di taluni tessuti di fibre di vetro originari di Taiwan.
- (2) La denuncia è stata presentata dall'Euratex (European Apparel and Textile Organisation) per conto dei produttori comunitari che rappresentano una percentuale rilevante della produzione comunitaria complessiva di tessuti di fibre di vetro originari di Taiwan conformemente all'articolo 9, paragrafo 1 e all'articolo 10, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 2026/97 (in appresso denominato «regolamento di base»).
- (3) La denuncia conteneva prove prima facie dell'esistenza di sovvenzioni e del conseguente grave pregiudizio, che sono state ritenute sufficienti a giustificare l'apertura del procedimento antisovvenzioni.
- (4) Previa consultazione, la Commissione, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽²⁾, ha quindi annunciato l'apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni nella Comunità di taluni tessuti di fibre di vetro, attualmente classificabili ai codici NC ex 7019 52 00 ed ex 7019 59 00, originari di Taiwan.
- (5) La Commissione ha informato ufficialmente i produttori esportatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore, gli importatori e/o industriali rappresentativi, i fornitori rappresentativi e i produttori comunitari che hanno sostenuto la denuncia. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie

osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

B. RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

- (6) Con lettera del 14 luglio 2000 inviata alla Commissione, l'Euratex ha ritirato formalmente la denuncia relativa alle importazioni di taluni tessuti di fibre di vetro originari di Taiwan.
- (7) Conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di base, di procedimento può essere chiuso in caso di ritiro della denuncia, a meno che tale chiusura sia contraria all'interesse della Comunità.
- (8) La Commissione ha ritenuto che il presente procedimento dovesse essere chiuso, poiché l'inchiesta non aveva messo in alcuna considerazione indicante che tale chiusura fosse contraria all'interesse della Comunità. Le parti interessate sono state debitamente informate e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni. Non sono state ricevute osservazioni secondo le quali la chiusura sarebbe stata contraria agli interessi della Comunità.
- (9) La Commissione conclude pertanto che il procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni nella Comunità di taluni tessuti di fibre di vetro originari di Taiwan debba essere chiuso senza l'imposizione di misure di protezione,

DECIDE:

Articolo unico

È chiuso il procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di taluni tessuti di fibra di vetro, attualmente classificabili ai codici NC ex 7019 52 00 ed ex 7019 59 00, originari di Taiwan.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2000.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1.⁽²⁾ GU C 262 del 16.9.1999, pag. 6.

RETTIFICHE

Retifica del regolamento (CE) n. 2002/2000 della Commissione, del 21 settembre 2000, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 238 del 22 settembre 1999)*

A pagina 39, l'allegato è sostituito dal testo seguente:

«ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 21 settembre 2000, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato*(EUR/100 kg)*

Codice NC	Designazione dei prodotti ⁽¹⁾	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
1001 10 00	Frumento (grano) duro: – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – negli altri casi	— —	— —
1001 90 99	Frumento (grano) tenero e frumento segalato: – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – negli altri casi: – – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 ⁽²⁾ – – In caso d'applicazione dell'articolo 2 primo capoverso – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽³⁾ – – negli altri casi	— — — — —	— — — — —
1002 00 00	Segala	3,898	3,898
1003 00 90	Orzo – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽³⁾ – negli altri casi	— —	— —
1004 00 00	Avena	2,893	2,893
1005 90 00	Granturco utilizzato sotto forma di: – amido – – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 ⁽²⁾ – – In caso d'applicazione dell'articolo 2 primo capoverso – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽³⁾ – – negli altri casi – glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 ⁽⁴⁾ : – – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 ⁽²⁾ – – In caso d'applicazione dell'articolo 2 primo capoverso – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽³⁾ – – negli altri casi	2,238 2,238 1,206 3,256 1,424 1,424 0,905 2,442	2,238 2,238 1,206 3,256 1,424 1,424 0,905 2,442

(EUR/100 kg)

Codice NC	Designazione dei prodotti ⁽¹⁾	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
	– all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽²⁾	1,206	1,206
	– altre (incluso allo stato naturale)	3,256	3,256
	Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla trasformazione del granturco:		
	– In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 ⁽³⁾	2,238	2,238
	– – In caso d'applicazione dell'articolo 2 primo capoverso	2,238	2,238
	– – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽³⁾	1,206	1,206
	– negli altri casi	3,256	3,256
ex 1006 30	Riso lavorato:		
	– a grani tondi	12,500	12,500
	– a grani medi	12,500	12,500
	– a grani lunghi	12,500	12,500
1006 40 00	Rotture di riso	2,400	2,400
1007 00 90	Sorgo	—	—

⁽¹⁾ Riguardo ai prodotti agricoli risultanti dalla trasformazione del prodotto di base o assimilati, bisogna utilizzare i coefficienti figuranti all'allegato E del regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione (GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1).

⁽²⁾ La merce interessata rientra nell'ambito del codice NC 3505 10 50, salvo applicazione dell'articolo 2.

⁽³⁾ Merci di cui all'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio o contemplate dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2825/93.

⁽⁴⁾ Per gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando gli sciroppi di glucosio e fruttosio, solamente lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.»